

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | |
|--------------------------------------|--------|
| AFFARI COSTITUZIONALI (I): | |
| <i>In sede legislativa</i> | Pag. 1 |
| <i>In sede referente</i> | » 2 |
| AFFARI INTERNI (II): | |
| <i>In sede referente</i> | » 3 |
| GIUSTIZIA (IV): | |
| <i>In sede referente</i> | » 4 |
| FINANZE E TESORO (VI): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 5 |
| <i>In sede referente</i> | » 5 |
| DIFESA (VII): | |
| <i>In sede referente</i> | » 8 |
| ISTRUZIONE (VIII): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 9 |
| LAVORI PUBBLICI (IX): | |
| <i>In sede referente</i> | » 11 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 12 |
| TRASPORTI (X): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 14 |
| AGRICOLTURA (XI): | |
| <i>In sede referente</i> | » 16 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 17 |
| INDUSTRIA (XII): | |
| <i>In sede referente</i> | » 18 |
| CONVOCAZIONI | » 19 |
| RELAZIONI PRESENTATE | » 22 |

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 9,30. --
Presidenza del Presidente BALLARDINI. --
 Interviene il Ministro Segretario di Stato,
 Bertinelli ed il Sottosegretario all'interno,
 Gaspari.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

Il Presidente comunica che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al testo predisposto dalla Commissione nella seduta del 12 maggio.

La Commissione, quindi, approva gli articoli del disegno di legge.

I deputati Luzzatto, Bozzi, Lizzero, Li Causi, Pigni, Accreman, Gullo, Corrao, Maria Bernetic e Scotoni, a norma dell'articolo 40, dodicesimo comma, del Regolamento, presentano richiesta di rimessione alla Camera.

Il Presidente, pertanto, rinvia l'esame del disegno di legge alla sede referente.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BONAFINI ed altri: « Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3100).

Il Presidente Ballardini, in sostituzione del relatore Berloff, riferisce che il Comitato ristretto, incaricato di esaminare la proposta di legge nei suoi aspetti tecnico-giuridici, ha ritenuto che il provvedimento possa essere approvato nella formulazione trasmessa dal Senato. Comunica, altresì, che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che risulti chiaramente che non possa procedersi alla nomina, in soprannumero, ove nelle qualifiche iniziali non risulti vacante un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quella risultante dalla creazione del soprannumero.

Dopo interventi del Ministro Bertinelli e dei deputati Tozzi Condivi, Jacometti, Ruffini, Nannuzzi, Di Primio, Mattarella e Bozzi, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge, con la modifica proposta dalla V Commissione.

Il disegno di legge è votato, quindi, a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (2479).

Dopo la relazione favorevole del deputato Di Primio ed interventi dei deputati Nannuzzi e Jacometti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato Bertinelli, il Sottosegretario all'interno, Gaspari ed il Sottosegretario alla giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1663).

Il Relatore Martuscelli riferisce sulle conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto. Dopo aver rilevato che il sistema per l'esercizio dei diversi tipi di *referendum*, risultante dagli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, può ritenersi meno aggravato nelle procedure e nei tempi, dichiara che il nuovo testo ha avuto l'approvazione dei rappresentanti di tutti i gruppi facenti parte del Comitato ristretto.

Dopo interventi del deputato Accreman, per un rilievo formale all'articolo 12. del deputato Luzzatto, che esprime perplessità sul testo degli articoli 3, 32 e 34, su cui si riserva di presentare emendamenti in occasione dell'esame da parte della Camera, del Sottosegretario Gaspari, che esprime il parere favorevole del Governo sul nuovo testo, la Commissione approva gli articoli da 1 a 6 senza emendamenti e l'articolo 7 nel seguente testo:

« Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori

la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, alla cancelleria della Corte di Cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata i quali devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati, a cura di chi vi ha interesse, alla segreteria comunale o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione ».

Approva, quindi, i successivi articoli del disegno di legge con emendamenti, relativi all'abbreviazione dei termini e alla semplificazione delle procedure, previsti agli articoli 8, 9, 11, 12, 15, 27, 28 e 49.

La Commissione dopo che i deputati Accreman e Mattarella hanno espresso la soddisfazione dei rispettivi gruppi per le conclusioni cui si è unanimemente pervenuti, dà mandato al relatore di stendere la relazione per la Camera.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

PROPOSTE DI LEGGE:

GULLO ed altri: « Rieame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionati, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista » (*Urgenza*) (1036);

SCALIA: « Estensione dei benefici combattentistici ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato perseguitati politici e razziali » (1223);

FINOCCHIARO: « Concessione di una pensione straordinaria ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che furono arbitraria-

mente licenziati, o comunque allontanati dal servizio, durante il periodo fascista » (*Urgenza*) (1317).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di sollecitare alla V Commissione Bilancio il riesame del parere negativo espresso sulla proposta n. 1036 e ad esprimere parere sulle proposte nn. 1223 e 1317.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 9,40. ---
Presidenza del Presidente SULLO, indi del Vice Presidente GREPPI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Purere alla V Commissione*) (2457).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge per il parere da esprimere alla V Commissione (Bilancio).

Il deputato Pagliarani, in via preliminare, concorda col relatore Gagliardi sull'opportunità dell'inserimento nel piano di sviluppo economico di un capitolo dedicato al turismo. A suo avviso si è fatto un passo avanti, ma certamente non innovatore e tale da modificare sostanzialmente le linee della politica fin qui seguita, che fundamentalmente resta la stessa, per i limiti che il piano stesso presenta.

Dopo aver ampiamente esaminato lo sviluppo del settore turistico, in ordine alla sua espansione caratterizzata, a suo avviso, da squilibri, da sperperi economici, da inadeguati strumenti legislativi in generale, e specifici in particolare, nonché da inadeguati mezzi predisposti dallo Stato (sui privati e sugli Enti locali è gravato e grava l'onere degli investimenti del settore), si sofferma a considerare quanto prevede il piano per la politica turistica nazionale. Oltre a concordare col relatore Gagliardi sulla sproporzione esistente tra gli obiettivi affidati al turismo e i mezzi messi a disposizione del settore, osserva che se anche la quantità dei mezzi a disposizione sta a provare la bontà di una linea, è tuttavia innegabile che,

quando la quantità è al di sotto del minimo indispensabile, saltano anche gli obiettivi e quindi è frustrata la volontà di rinnovare la politica seguita fino ad ora. Alcune indicazioni, quali ad esempio quelle relative allo sviluppo del turismo per lavoratori e le categorie di minor reddito, finiscono con l'assumere il carattere di pro-memoria.

A suo avviso, giustamente ha rilevato il relatore che il programma fissa obiettivi quantitativi abbastanza precisi, ma non determina l'entità della spesa pubblica necessaria a raggiungere tali obiettivi. Non solo il piano non fa previsione di spesa pubblica, ma non precisa gli indirizzi ed i principi che intende seguire. Se non è facile stabilire una spesa pubblica in questo settore, occorre anche rilevare che la fissazione di termini quantitativi avrebbe comportato necessariamente la possibilità di aprire un discorso più concreto sulla sua utilizzazione e la possibilità di eventuali variazioni che contrasterebbero probabilmente con i principi che si intende seguire.

Ravvisa, quindi, un secondo grave limite nel fatto che il piano affronta problemi turistici essenzialmente sotto il profilo della redditività. Tutto il programma quinquennale, a suo parere, tende a raggiungere nel 1969 il traguardo di un saldo attivo della bilancia turistica di 600 miliardi di lire. Il turismo, oltre ad essere considerato un vero e proprio servizio sociale, rientra nei compiti dello Stato, così come predispone l'articolo 36 della Costituzione. Mentre il piano quinquennale prevede la concentrazione degli sforzi nella duplice direzione della politica di intervento nei settori direttamente produttivi e nel settore dei bisogni collettivi, in concreto il turismo non è considerato, dal piano stesso, tra questi ultimi. Il problema del turismo dei lavoratori, e dell'opera che nel settore turistico dovrebbero svolgere organizzazioni specializzate sindacali ed enti previdenziali viene tracciata per sommi capi, e nello stesso tempo si parla dell'impossibilità di accogliere richieste delle categorie e degli enti, dei quali non si qualifica l'attività, la funzione sociale, e la loro partecipazione a tutti i livelli del potere decisionale (il piano non prevede, infatti, in alcun modo che lo Stato assuma il compito di provvedere all'investimento di impianti ricettivi da affidare in gestione agli enti preposti al settore).

A suo avviso il problema del turismo delle categorie a minor reddito non si risolve con incentivi, ma con una diversa politica salariale e di distribuzione del reddito.

Passando quindi a considerare il problema della domanda turistica, rileva che si tende alla massimizzazione della domanda estera, mentre occorrerebbe tener presente che è il turismo nazionale che garantisce la relativa stabilità del mercato della domanda. A suo avviso il piano non pone il turismo interno in termini di scelta prioritaria unitamente a quello estero, perché ciò comporterebbe una scelta a favore del turismo di massa, scelta che non si vuole adottare come scelta prioritaria.

L'orientamento del piano infatti è quello di grandi insediamenti, su poli di sviluppo turistico, a cui deve corrispondere un certo tipo di impresa capace di industrializzarsi. Una diversa concezione comporterebbe, tra l'altro, una scelta anche in relazione al territorio, con pregiudizio del turismo residenziale.

Passa quindi a considerare la questione della localizzazione, dell'azione di intervento e degli strumenti del piano. Concorda sulla fissazione dei criteri per individuare aree a vocazione turistica, sulla politica di intervento differenziata secondo parametri riferiti all'entità dello sviluppo raggiunto, sulla tendenza a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, ma a suo avviso occorre chiarire il concetto di polo di sviluppo turistico. Non si tratta solo di incrementare la domanda, ma di difendere le posizioni acquisite, tenendo conto degli insediamenti attuali e del loro miglioramento, per mezzo di interventi orientati verso la qualificazione dei servizi, delle infrastrutture e delle attrezzature ricettive. Ne discende quindi il problema delle possibilità degli enti locali, della disponibilità del credito per gli enti pubblici e per i privati e dell'opportunità di operare una adeguata politica di scelta.

Altro elemento negativo del piano è a suo avviso quello della centralizzazione dei poteri decisionali. Il complesso sistema organizzativo preposto al settore è chiamato dal programma all'attuazione di una vasta, capillare azione intesa ad incidere sul mercato della domanda nazionale ed internazionale e su quello della offerta dei servizi turistici.

A suo avviso, con ciò, si mira ad esautorare gli enti locali territoriali, contrastando con una corretta interpretazione del concetto di democraticità che dovrebbe informare il programma di sviluppo economico, nelle scelte oltre che nella realizzazione del programma stesso.

Conclude, affermando che il parere sul piano non può essere favorevole e che si riserva di presentare in merito opportuni emendamenti.

Il Presidente Sullo dà quindi lettura di una lettera del Presidente della Camera in cui si trasmette, per conoscenza, il testo di un emendamento presentato dal Governo all'articolo 1 del disegno di legge, del seguente tenore:

ART. 1.

« È approvato il primo programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70, di cui agli allegati 1 e 2, come quadro della politica economica, finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli investimenti pubblici ».

Dopo intervento del deputato Gagliardi, che chiede notizie sulle modalità da seguire nella presentazione di eventuali modifiche, il Presidente Sullo, dopo aver fatto presente che si tratta di approvare o meno alcuni principi emersi dalla discussione, per includerli nei pareri che verranno redatti a conclusione del dibattito, rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono » (1489).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del testo proposto dal Comitato ristretto e, dopo interventi dei deputati Pennacchini, Breganze, Lucifredi, Dal Canton Maria Pia, Re Giuseppina, Guidi, Mannironi, Coccia, Milia, del Relatore Dell'Andro e del Sottosegretario di Stato Misasi, accoglie, agli articoli 314/4 e 314/5, alcuni emendamenti presentati dai deputati Lucifredi, Pennacchini, Mannironi e dal Relatore Dell'Andro ed approva gli articoli nella seguente formulazione:

ART. 314/4.

(*Condizioni per lo stato di adottabilità*).

« Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato

di adottabilità dal tribunale per i minorenni, del luogo ove si trovano, i minori di età — inferiori agli anni otto — privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

Lo stato di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità ».

ART. 314/5.

(Denuncia della situazione di abbandono).

« Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica stati di abbandono di minori.

I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in stato di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia presso le quali sono ricoverati o dalle quali sono assistiti i minori debbono trasmettere trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco dei loro ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in stato di abbandono, specificandone i motivi ».

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio, Caron, e per le finanze, Vittorino Colombo.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ANGELILLI ed altri: « Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevo-

lazioni tributarie a favore di cooperative edilizie » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2775).

Il Relatore, Laforgia, illustra la proposta Angelilli ed altri, già approvata dal Senato e sulla quale la V Commissione Bilancio ha fatto pervenire parere favorevole; il provvedimento intende elevare da 5 a 12 milioni il valore dei fondi rustici o delle case assegnate da cooperative agricole o edilizie ai propri soci, ai fini del godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33. Gli atti che a tali beni si riferiscono non perdono il privilegio qualora il valore accertato non superi i tre quarti del limite massimo dei 12 milioni previsti. Il Relatore sottolinea il carattere equitativo del provvedimento e ne sollecita l'approvazione.

Il deputato Minio esprime il parere favorevole della sua parte politica e concorda col Relatore nel ritenere che il provvedimento sani, sia pure parzialmente, la sperequazione esistente fra le cooperative contemplate dal provvedimento e le altre che godono dei contributi dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo Vittorino, precisa che non ci si trova di fronte ad un caso di esenzione, bensì di aggiornamento di valori a seguito del mutare dei parametri monetari.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta 2775 e vota a scrutinio segreto la proposta stessa che è approvata senza modificazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (Parere alla V Commissione) (2457).

Il Relatore Scricciolo illustra l'indirizzo di politica finanziaria e di riforma proposto dal programma quinquennale. Ricorda che il problema delle fluttuazioni cicliche si è dimostrato non affrontabile in termini keynesiani di breve periodo, con le connesse manovre monetarie; i problemi del tempo medio e lungo posti dalle fluttuazioni cicliche e dal-

le curve del *trend* economico impongono la ricerca dei massimi vincolati propri della programmazione. La questione, affrontata variamente in molti paesi a regime capitalistico, è posta con relativo ritardo in Italia: il tentativo del piano del lavoro della C.G.I.L., del 1947, rimase un mero approccio. L'esigenza si riaffacciò alle soglie del decollo e il Vannoni pose l'esigenza del concerto fra occupazione e reddito assegnando al bilancio il ruolo di « punta massima » nella ricerca del migliore equilibrio.

Il periodo bellico ha lasciato in eredità al Paese un accumulato di domanda insoddisfatta: l'intervento di capitali stranieri, l'attività dell'E.N.I. nel reperimento di risorse, la dinamica dell'I.R.I., le spinte della privata iniziativa impressero allo sviluppo un incremento notevole in periodi in cui i salari si mantenevano al di sotto degli indici della produttività.

La caduta della protezione doganale e la politica dei mercati aperti hanno posto la produzione italiana di fronte alla concorrenza internazionale a più alti livelli tecnologici e ciò fece sorgere l'esigenza di schemi più aggiornati nel periodo del *boom* con un mercato di massa ricco e vario. Il *boom*, d'altra parte, mise in luce le contraddizioni dello sviluppo e pose con maggiore acutezza l'esigenza di una politica programmata.

Venendo allo schema di piano all'esame della Commissione il Relatore sottolinea la fondatezza della ipotesi relativa all'incremento del reddito oscillante fra i valori del 4 e del 5 per cento; non condivide l'ipotesi che tende a fissare tali valori a livelli più bassi; segnala infatti che gli investimenti denunciano, nei primissimi mesi del 1966, incrementi del 10 per cento. L'ipotesi di incremento di reddito del 5 per cento poggia su due pilastri: la presenza di risorse non pienamente utilizzate (manodopera) e il massiccio intervento dello Stato. (Rammenta che nella recente recessione risorse produttive inutilizzate furono non solo i macchinari obsoleti bensì anche strutture tecnologiche moderne e teoricamente competitive). Taluni sostengono che la programmazione altro non sarebbe che la proiezione razionalizzata della tipologia di sviluppo degli anni del *boom* e del suo meccanismo; ma in realtà il piano comporta invece la modifica di tale meccanismo mediante il rastrellamento delle risorse: una disoccupazione ridotta all'1 per cento e un impiego sociale del risparmio che passa dal 24 al 27,2 per cento, modificano infatti il meccanismo dello sviluppo, pur lasciando al sistema la necessaria

elasticità; elasticità tuttavia riferibile ad un quadro di strumentazione statale (manovra del credito, dell'imposta, della impresa pubblica) efficace e persuasiva. Tale quadro di strumentazione contesta infatti le distorsioni proprio in quanto, attraverso la riforma urbanistica, l'intervento pubblico nell'edilizia, la riforma tributaria e quella delle società per azioni è atto a mutare la situazione. Lo orientamento degli impieghi verso i settori socialmente più redditizi è contropartita necessaria ai sindacati oltre che scopo del piano stesso; il criterio di efficienza non è sufficiente proprio perché non selettivo degli ordini di priorità dei consumi. La stabilità monetaria rimane quale presupposto del piano. La politica finanziaria e quella del risparmio involgono la diretta competenza della Commissione e su di esse il Relatore si sofferma a lungo. La traccia del piano caratterizza l'incidenza che si eserciterà sul volume e sulla dislocazione della spesa pubblica, sulle misure finanziarie atte a fronteggiarla e caratterizza altresì i correlativi riflessi sul mercato dei capitali e sull'andamento del risparmio. La dislocazione di risorse verso impieghi sociali implica contemporaneamente misure razionalizzatrici che evidenzino i parametri reali per l'instaurazione di confronti economici. Il piano indica due fonti a copertura degli oneri: un sesto proverrà dalla finanza pubblica e l'83 per cento circa dal risparmio volontario. Sotto il primo profilo la riforma tributaria si prospetta non solo urgente ma indilazionabile, anche lasciando al prudenziale 1,1 per cento l'indice del rapporto fra entrate tributarie e reddito nazionale.

Il margine di risparmio, in presenza di una curva salariale analoga a quella della media della produzione globale del paese, è congruente con le previsioni. La riforma delle società per azioni e l'istituzione di un fondo comune degli investimenti forniranno gli strumenti essenziali al controllo del risparmio.

Circa l'annosa questione del rapporto salari - produttività media il Relatore ricorda che necessariamente il sistema nel suo insieme è vincolato all'efficienza complessiva, ma che di tale efficienza non esistono misure incontestabili. Si è parlato di gabbia sindacale: il Relatore ritiene che oggi nessuno dei sindacati si proponga lo scardinamento del sistema, i sindacati contestano invece l'irrazionalità e le contraddizioni del sistema stesso e debbono accettare perciò il piano come terreno di confronto.

In materia di risparmio il piano incentiva la propensione ai depositi prolungati, al ri-

sparmio postale, all'acquisto obbligazionario, tendendo a scongelare le grosse sacche di immobilizzo improduttivo, indirizzando anche il sistema bancario a quegli interventi « di interesse pubblico » già previsti, del resto, dalla legge bancaria. La riduzione dell'auto-finanziamento è condizione per una razionale politica di credito industriale.

Il Relatore conclude indicando nel piano lo strumento per una dimensione europea degli impegni del Paese, tendenza questa irreversibile e che si raccomanda da sola, a suo avviso, all'approvazione dei Commissari.

Il deputato Minio dichiarando di mantenere ferme le posizioni della sua parte politica in ordine alle procedure di approvazione del piano, chiede un breve rinvio della discussione che consenta la distribuzione ai Commissari della relazione del deputato Scricciolo.

Il deputato Matarrese chiede che alla discussione presenzi il Ministro delle finanze.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Caron, dichiara che interesserà i competenti Ministeri delle finanze e del tesoro in ordine alla discussione dei capitoli 23 e 24 dell'allegato al disegno di legge 2457.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole » (1032).

Il deputato Laforgia, proponente, in sostituzione del Relatore Tambroni, illustra la proposta n. 1032 dichiarando di limitarla al solo articolo 1, anche a seguito dell'intervenuto parere contrario della V Commissione, bilancio, sui rimanenti articoli della proposta stessa.

Il deputato Minio, ricordate le lunghe vicende relative alle esenzioni per i carburanti di uso agricolo, preannuncia un emendamento soppressivo in relazione alla partecipazione di un rappresentante dell'U.M.A. alla Commissione prevista dall'articolo 1 della proposta.

Il deputato Zugno sostiene l'opportunità di esaminare la materia relativa ai limiti dei cavalli-vapore per i motori.

Il deputato Angelino sottolinea che l'esclusione di agevolazioni sui carburanti per motori a potenza limitata esclude dai benefici l'agricoltura di collina che è molto povera.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Ca-

mera l'assegnazione in sede legislativa della proposta n. 1032.

PROPOSTA DI LEGGE:

DEGAN ed altri: « Modifica al regime tributario per l'edilizia residenziale non di lusso » (2232).

Il Relatore, Silvestri, illustra la proposta n. 2232 che prevede due distinte agevolazioni per l'edilizia residenziale non di lusso. Con la prima, contemplata all'articolo 1, si eleva da due a tre anni il periodo per l'applicazione dei benefici tributari previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408; con la seconda, contemplata all'articolo 2, i benefici stessi sono resi applicabili anche ai trasferimenti di aree fabbricabili, già trasferite coi predetti benefici, anche se su di esse insistano costruzioni già iniziate. Sorge qualche dubbio per il secondo caso, in relazione al termine dei tre anni; se esso cioè debba riferirsi anche ai trasferimenti oltre che alle costruzioni. Il Relatore nota che si tratta di benefici limitati che tuttavia si inseriscono in una rete molto ampia e troppo dispersa di agevolazioni per l'edilizia.

Il deputato Minio nota preliminarmente che le tecniche adottate dalle imprese edilizie rendono giuridicamente « non di lusso » anche lussuosissime dimore. Non sarebbe contrario allo spostamento del termine dal biennio al triennio pur temendo che l'agevolazione temporanea finisca per trasformarsi in definitiva. È nettamente contrario, invece, alla norma relativa ai trasferimenti.

Il deputato Angelino nota che la norma relativa a tali trasferimenti premia coloro che non hanno terminato le costruzioni; infatti con ciò si incentiva non la costruzione ma la vendita del semicostruito.

Il deputato Buzzetti ricorda che la recessione ha creato molti casi di aree semicostruite; la proposta non crea ritardi alle costruzioni, rimuove anzi le cause di arresti forzosi. È favorevole pertanto ad ambedue gli articoli del provvedimento.

Il deputato Soliano nota che il provvedimento pone all'amministrazione finanziaria il problema dei rimborsi di imposte già pagate e che la norma si configura come esenzione retroattiva. Inoltre l'articolo 2 crea una inestricabile commistione fra agevolazioni relative ai terreni ed agevolazioni relative ai fabbricati.

Il deputato Zugno osserva che la proposta, pur nella sua brevità, è molto complessa e suggerisce l'opportunità di un rinvio che con-

senta alla Commissione di ascoltare il meditato parere del Governo.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga.

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere alla V Commissione*) (2457).

Il Relatore Caiati esordisce richiamando gli studi compiuti per l'approntamento di un programma di sviluppo economico dalla prima elaborazione sperimentale dello schema Vanoni all'odierno documento che viene ad indicare le finalità e le linee direttive da perseguire nel campo economico fino al 1970.

Rileva, poi, che sia il programma che la nota aggiuntiva non mettono a fuoco in modo particolare dati o scopi relativi alla difesa, ma sinteticamente indicano l'ammontare degli stanziamenti destinati ad essa. V'è, tuttavia, un punto di riferimento che può essere tenuto presente per un giudizio: la cifra di incremento della spesa per la difesa fissata dal Consiglio Supremo di Difesa nella percentuale del 6 per cento annuo, onde provocare il riassorbimento, sia pure molto parziale, delle conseguenze negative dell'aumento dei costi degli armamenti e dell'inflazione strisciante.

Il Relatore ricorda, a questo proposito, i costi di alcune armi: un carro armato, con vita media di 12 anni, ha un costo di 160 milioni; un cacciabombardiere a reazione un miliardo e 200 milioni compreso l'armamento e l'aliquota di ricambi; una nave da guerra — con un ciclo medio di vita di 15-20 anni — 8.000 lire per chilogrammo compreso l'armamento. Un gruppo missili contraerei campali — arma in parte ancora avveniristica per le medie potenze, ma largamente in dotazione delle forze armate americane e sovietiche — costa 17 miliardi.

Il Relatore sottolinea, poi, che nel campo della difesa, già dal 1964, è stata iniziata una attenta programmazione di settore attraverso

la costituzione di due organi interministeriali (difesa-industria), che sono responsabili della politica di approvvigionamento delle Forze armate e pone, anche, nel dovuto risalto il contributo che viene erogato alla ricerca scientifica in campi di applicazione che investono settori vitali per il progresso del Paese, quali l'ingegneria aeronautica e spaziale, quella navale, la fisica nucleare, la medicina. Né va sottovalutato l'apporto dato dalle Forze armate all'istruzione professionale. Dopo avere analizzato i programmi di sviluppo fissati da ciascuna forza armata, il Relatore conclude accennando ai compiti che la nuova situazione internazionale assegna all'Italia nel quadro della N.A.T.O. e auspica che siano rispettate le previsioni effettuate e non si verificino in futuro nuove contrazioni degli stanziamenti riguardanti la difesa, come è avvenuto recentemente con la decurtazione di 20 miliardi nel bilancio annuale.

Interviene nella discussione il deputato D'Ippolito, il quale fa notare il grande ritardo con il quale il programma perviene all'esame del Parlamento e l'incertezza che ancora permane circa la procedura da adottare per approvarlo, che concerne addirittura la natura dello strumento (legge formale o mozione) che verrà usato. Lamenta, poi, che la Commissione non disponga degli studi preparatori del piano per la parte di sua competenza e ritiene che sia più che opportuno, doveroso che il Ministro presenti quei dati e documenti che hanno consigliato al Governo di operare le scelte indicate nel programma.

Il deputato Pacciardi giudica che la percentuale del 6 per cento fissata dal Consiglio Supremo di Difesa non possa essere dilatata, stante anche la non favorevole espansione del reddito nazionale. Per quanto concerne il programma esprime seri dubbi sulla possibilità concreta di imporre per legge la scelta di finalità che qualsiasi avvenimento imprevisto può obbligare a mutare. Ritiene, invece, utile la discussione del programma stesso perché, in tal modo, si permette al Parlamento di offrire una collaborazione alla determinazione dell'indirizzo politico.

Il deputato Pintus dichiara di concordare con la relazione e lamenta che il riferimento ai problemi della difesa sia nel programma assolutamente marginale. Ritiene opportuno che l'incremento annuo del 6 per cento fissato dal Consiglio Supremo di Difesa sia considerato, *rebus sic stantibus* nella situazione internazionale, come non contraibile.

Il deputato D'Alessio lamenta la genericità del dibattito odierno derivante dalla in-

certezza e superficialità con le quali la maggioranza ha impostato tutto l'iter del programma.

Il deputato Abelli rileva che il disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, non reca traccia del concerto con il Ministro della difesa e conclude, quindi, anche sulla scorta delle osservazioni già mosse dai precedenti oratori, per l'incompetenza della Commissione difesa nell'esprimere il parere.

Il deputato Buffone ritiene che la Commissione difesa, investita dell'espressione del parere come tutte le altre Commissioni permanenti, non possa sottrarsi a ciò, e giudica sufficiente per una discussione approfondita l'ampia relazione svolta dal Relatore Caiati.

Il deputato Folchi considera inadeguato l'accenno, contenuto nel programma, al problema della difesa civile passiva antiatomica.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga, osserva che ai quesiti di portata più generale verrà data risposta nel corso della discussione che avverrà in Assemblea. Alla adombrata eccezione di mancanza di oggetto, egli replica che esso, nella discussione odierna, è costituito dall'esame di un programma di sviluppo economico e non di un bilancio economico quinquennale. In ciò rinvia la giustificazione anche formale per l'assenza del concerto del Ministro della difesa. Conclude osservando che il problema della difesa è così complesso e le connessioni di esso con tutti i campi della vita economica e sociale del Paese sono così strette, che sarebbe stato assai grave se la Commissione difesa non fosse stata investita dell'esame per il parere.

La Commissione delibera, stante l'ora tarda, di proseguire la discussione del disegno di legge nella seduta di domani 26 maggio, alle ore 9,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante dispo-

sizioni sulle ore di insegnamento eccedenti lo orario di cattedra negli istituti di istruzione secondaria » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2268).

Il Relatore Dall'Armellina riassume la relazione già svolta in sede referente. Nella discussione intervengono, oltre il Presidente e al Sottosegretario Elkan, i deputati Finocchiaro, Magri, Racchetti, Bronzuto, Franceschini, Giomo e Tedeschi. La Commissione quindi approva in via di principio - con riserva di trasmetterlo alla V Commissione Bilancio per il parere sulle eventuali conseguenze finanziarie - un emendamento alla cui formulazione concorrono sia il Relatore Dall'Armellina e il deputato Finocchiaro che i deputati Bronzuto, Tedeschi, Levi Arian Giorgina e Di Lorenzo (e sull'opportunità del quale il Governo esprime ampie riserve) tendente ad ampliare il criterio di retribuzione delle ore di insegnamento soprannumerarie, nel senso di assumere come base di considerazione per il pagamento di dette ore, oltre allo stipendio, anche gli aumenti periodici. È respinto, invece, un emendamento dei deputati Bronzuto, Tedeschi, Levi Arian Giorgina e Di Lorenzo, inteso a stabilire il criterio di retribuzione sulla base dello stipendio in godimento, in ragione di un nono per ogni ora. Senza modifiche è approvato l'articolo 2 della proposta di legge.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione in attesa che la Commissione Bilancio esprima il proprio parere sull'emendamento apportato all'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali » (339).

Dopo che il Presidente ha rammentato che nella precedente seduta si è esaurita la discussione generale, la Commissione procede allo esame degli articoli, con interventi del Relatore Buzzi, del Sottosegretario Elkan, del Presidente e dei deputati Caiazza, Magri, Valitutti, Finocchiaro, Levi Arian Giorgina, Codignola e Bronzuto. L'articolo 1, approvato con emendamenti dei deputati Codignola, Caiazza e Magri, stabilisce che l'istruzione obbligatoria agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali è impartita all'interno dei singoli Istituti e a tale scopo prevede che, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai Convitti stessi, a questi siano annesse scuole statali medie e secondarie superiori. L'articolo 2,

su proposta dei deputati Caiazza e Finocchiaro, è soppresso. È invece approvato l'articolo 3 nel testo della proposta. Respinto un emendamento Levi Arian Giorgina ed altri all'articolo 4, viene approvato un emendamento Buzzi-Finocchiaro interamente sostitutivo dello stesso articolo e diretto ad attribuire al Rettore del Convitto le funzioni di preside delle scuole secondarie statali del Convitto stesso e al vice rettore il compito di coadiuvare ed eventualmente di sostituire il rettore.

L'articolo 5 è approvato senza discussione nel seguente testo proposto dal deputato Caiazza ed altri: « Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali è a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali. Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali ». La Commissione approva quindi un emendamento Caiazza ed altri interamente soppressivo dell'articolo 6.

Il primo comma dell'articolo 7 è sostituito da un emendamento del deputato Caiazza che stabilisce che gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali sono conferiti con le stesse norme in vigore delle altre scuole secondarie statali. Vengono quindi approvati il secondo comma del testo della proposta di legge e un terzo comma proposto dal deputato Codignola inteso a stabilire che anche gli incarichi e le supplenze per le scuole elementari dei Convitti nazionali sono conferiti con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali. Un emendamento aggiuntivo di un ulteriore comma, proposto dal deputato Caiazza e da altri, viene invece ritirato.

La Commissione successivamente approva l'articolo 8 con emendamenti formali dei deputati Caiazza e Codignola, e sopprime, su proposta dei deputati Caiazza e Buzzi, gli articoli 9 e 10.

Soppresso è anche l'articolo 11 dopo che il deputato Caiazza ha ritirato alcuni emendamenti sostitutivi presentati sullo stesso articolo.

Su proposta del deputato Caiazza e di altri e con modifiche suggerite dal deputato Valitutti, è approvato un articolo aggiuntivo 11-*bis*, il quale prevede che, nella prima applicazione del provvedimento di cui si tratta, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.

All'articolo 12 è approvato un emendamento interamente sostitutivo, proposto dal deputato Finocchiaro e da altri, concernente le modalità e le condizioni per il conferimento delle cattedre delle scuole secondarie statali e i Convitti e per l'assunzione del relativo personale insegnante nei ruoli dello Stato.

Un emendamento Levi Arian Giorgina inteso ad includere nella categoria dei beneficiari dell'articolo 12 vedove di guerra, viene ritirato.

Salvo coordinamento sono altresì approvati, su proposta del deputato Caiazza e di altri articoli aggiuntivi provvisoriamente indicati come articolo 12-*bis* (relativo agli insegnanti abilitati e al loro inquadramento in ruolo per le cattedre di scuola media dei Convitti nazionali), 12-*ter* (relativo ai comandi che possono essere concessi ai beneficiari del provvedimento), 12-*quater* (concernenti gli insegnanti non abilitati) e 12-*quinqüies* (concernente il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali).

Con alcuni emendamenti sostitutivi dei deputati Caiazza, Finocchiaro e Buzzi è approvato quindi l'articolo 13.

L'articolo 14 è approvato con un emendamento formale proposto dal deputato Caiazza e da altri al primo comma.

Il deputato Caiazza presenta altresì articoli aggiuntivi indicati come 14-*bis*, successivamente ritirato, 14-*ter* (il quale prevede che le modalità della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante di cui alle norme transitorie del provvedimento in questione sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione), 14-*quater* (che riguarda i trasferimenti ad altra scuola del personale insegnante che fruisca dei benefici previsti dagli articoli 12 e seguenti) e 14-*quinqüies* (che stabilisce che per le nomine in ruolo previste dal provvedimento in esame si prescinde dal limite massimo di età di cui alle disposizioni vigenti). Dopo che i deputati Codignola, Buzzi e Valitutti hanno ritirato un emendamento all'articolo aggiuntivo 14-*quater*, la Commissione approva i proposti articoli 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinqüies*, salvo coordinamento. Infine viene approvato in via di principio — con riserva di sottoporlo alla V Commissione Bilancio per il parere sulle eventuali conseguenze finanziarie.

I deputati Levi Arian Giorgina, Loperfido, Berlinguer Luigi, Di Lorenzo, Bronzuto, Tedeschi e Rossanda Banfi Rossana presentano il seguente ordine del giorno: « La Camera, considerate le particolari ragioni d'ordine sociale e culturale che spingono i giovani in

sempre maggior numero a chiedere di essere accolti nei Convitti statali, per compiere gli studi prescelti, impegna il Governo a sviluppare in tutto il territorio nazionale, il numero dei Convitti statali, oggi insufficienti ». Dopo interventi del Sottosegretario Elkan, che accoglie l'invito contenuto nell'ordine del giorno pur sottolineando la necessità di riesaminare lo spirito pedagogico nel quale tali Convitti devono operare, e del deputato Rampa, che preannuncia il proprio voto favorevole all'ordine del giorno pur formulando delle riserve sulla motivazione, l'ordine del giorno stesso è votato ed approvato.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,35.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 9. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Mancini e il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Alessandrini informa la Commissione dell'esito dei suoi passi presso la Presidenza della Camera al fine di consentire alla Commissione stessa, a norma dell'articolo 38, quinto comma, del Regolamento della Camera, l'effettuazione di riunioni conoscitive, come richiesto da vari gruppi politici, in merito alla situazione relativa alla attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, al settore dell'edilizia residenziale e allo stato di attuazione delle leggi riguardanti le zone devastate del Vajont; fa presente che il Presidente della Camera ha ritenuto opportuno che la Commissione dovesse preliminarmente esprimersi sulla richiesta stessa.

Il Ministro Mancini dichiara di aderire al programma esposto dal Presidente, suggerendo di estendere l'indagine anche alla situazione delle zone sinistrate dell'Irpinia e del Sannio.

Si dichiarano favorevoli i deputati Calvetti, Todros, Brandi, Amendola Pietro, Busetto e Carra, sottolineando tuttavia come tale programma di lavoro non debba incidere sul lavoro normale della Commissione e siano studiate le forme organizzatorie adatte per il sollecito espletamento del programma stes-

so, che comporta l'acquisizione di dati, visite ai luoghi interessati e l'audizione di rappresentanti di enti e organizzazioni, e di esperti.

La Commissione delibera all'unanimità di chiedere al Presidente della Camera l'autorizzazione a tenere riunioni conoscitive, a norma del comma quinto, articolo 38 del Regolamento, sui problemi riguardanti:

a) la situazione relativa all'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) il settore dell'edilizia residenziale;

c) lo stato di attuazione delle leggi riguardanti le zone devastate del Vajont e dell'Irpinia e Sannio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate del Vajont » (3150).

Su richiesta del Relatore Baroni, la Commissione delibera di rinviare ad una prossima seduta l'esame del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (2479) (*Parere alla I Commissione*).

Il Relatore Fortini illustra il disegno di legge ed invita la Commissione a esprimere parere favorevole, con il suggerimento di un nuovo testo dell'articolo 6.

La Commissione delibera in conformità a quanto proposto dal Relatore, proponendo il seguente testo sostitutivo del citato articolo 6:

« All'onere di 45 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per quanto riguarda le competenze maturate a tutto l'esercizio 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966.

All'onere per i successivi esercizi si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PROPOSTA DI LEGGE:

FODERARO e CAIAZZA: « Riapertura, a favore degli ufficiali idraulici, dei termini pre-

visti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero » (2799) (*Parere alla I Commissione*).

Udita la relazione del deputato Fortini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERUTI CARLO: « Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (450);

BASILE GUIDO: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 » (839);

LETTIERI ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 960, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici » (1660);

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri; ADAMOLI ed altri. e PACE: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti providenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2540);

SGARLATA: « Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra » (2716).

La Commissione passa a discutere gli articoli della proposta di legge n. 2540, scelta come testo base, in relazione agli emendamenti proposti dal Comitato ristretto nominato nella seduta del 27 aprile 1966, che sono illustrati dal Relatore Guariento. All'articolo 1, che il Comitato ristretto propone di approvare nel testo originario, il deputato Amendola Pietro propone di aggiungere al secondo comma le seguenti parole: « nonché ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 3 unità di abitazione ».

Dopo interventi dei deputati Brandi, Guarra, del Relatore Guariento e del Sottosegretario Giglia, la Commissione approva l'articolo con l'emendamento aggiuntivo proposto.

L'articolo 2, dopo interventi dei deputati Baroni, Amendola e del Sottosegretario Giglia, è approvato nel seguente testo:

« Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restando il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 4 è approvato secondo la formulazione proposta dal Comitato ristretto e con emendamenti del deputato Guarra, nel seguente testo:

« Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge ».

Gli articoli 5 e 6 sono approvati secondo le proposte del Comitato ristretto nel seguente testo:

ART. 5.

Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonché per quella annessa,

visti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero » (2799) (*Parere alla I Commissione*).

Udita la relazione del deputato Fortini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERUTI CARLO: « Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (450);

BASILE GUIDO: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 » (839);

LETTIERI ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 960, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici » (1660);

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri; ADAMOLI ed altri e PACE: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti providenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Testo unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2540);

SGARLATA: « Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra » (2716).

La Commissione passa a discutere gli articoli della proposta di legge n. 2540, scelta cote testo base, in relazione agli emendamenti proposti dal Comitato ristretto nominato nella seduta del 27 aprile 1966, che sono illustrati dal Relatore Guariento. All'articolo 1, che il Comitato ristretto propone di approvare nel testo originario, il deputato Amendola Pietro propone di aggiungere al secondo comma le seguenti parole: « nonché ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione ».

Dopo interventi dei deputati Brandi, Guarra, del Relatore Guariento e del Sottosegretario Giglia, la Commissione approva l'articolo con l'emendamento aggiuntivo proposto.

L'articolo 2, dopo interventi dei deputati Baroni, Amendola e del Sottosegretario Giglia, è approvato nel seguente testo:

« Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restando il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

L'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

L'articolo 4 è approvato secondo la formulazione proposta dal Comitato ristretto e con emendamenti del deputato Guarra, nel seguente testo:

« Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge ».

Gli articoli 5 e 6 sono approvati secondo le proposte del Comitato ristretto nel seguente testo:

ART. 5.

Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonché per quella annessa.

non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previste dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

Gli articoli 7 e 8 sono approvati senza modificazioni.

Gli articoli 9 e 10 sono approvati, salvo migliore formulazione demandata al coordinamento, nel seguente testo:

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, l'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono ambedue sostituiti dai commi seguenti:

« Ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'I.S.E.S. e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale.

Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari ».

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è sostituito con i seguenti:

« Qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreché nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel comune di nuovo domicilio.

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle

condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge ».

L'articolo 11, dopo interventi del Relatore Guariento, del Sottosegretario Giglia e dei deputati Guarra, Curti Ivano, Poerio e Amendola Pietro, il quale ultimo ritira un suo emendamento soppresivo, è approvato senza modificazioni.

Gli articoli 12, 13 e 14 sono approvati, secondo le proposte del Comitato ristretto, nel seguente testo:

ART. 12.

Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per quanto di competenza è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

ART. 14.

Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

L'articolo 15, su proposta del deputato Cervone, è soppresso, ritenendosi che la materia sia sufficientemente regolata dalla legislazione vigente.

Gli articoli 16 e 17 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 18 è approvato nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

« I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970 ».

Non è accolto un emendamento aggiuntivo del deputato Beragnoli inteso a riaprire il termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238.

Gli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 21 è approvato, secondo le proposte del Comitato ristretto, nel seguente testo:

« Il termine di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

« L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorché sia stato o venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ».

È prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati ».

Sull'articolo 24 intervengono i deputati Cervone, Curti Ivano, Lettieri, Amendola Pietro, Ripamonti, Baroni, Fortini e il Sottosegretario Giglia. L'articolo è approvato con emendamenti del Comitato ristretto e del Governo nel seguente testo:

« I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965.

« Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.

« Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammor-

tamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso ».

La Commissione successivamente, con il parere favorevole del Governo, approva un ordine del giorno dei deputati Guariento e Cervone ad interpretazione dell'articolo 2 della proposta di legge, e un ordine del giorno unificato dei deputati Guariento, Cervone, De Pasquale e Amendola Pietro, invitante il Governo a stabilire un aumento degli stanziamenti in bilancio per la concessione di contributi ai danneggiati e per l'attuazione dei piani comunali di ricostruzione, nonché ad emanare sollecitamente le istruzioni ministeriali per l'attuazione della legge, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni e degli enti particolarmente interessati.

In fine di seduta, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 2540.

Rimangono assorbite le proposte di legge nn. 450, 43, 1960 e 2716.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente*, SANMARTINO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i trasporti e l'aviazione civile, Florena, e per le poste e le telecomunicazioni, Mazza.

PROPOSTA DI LEGGE:

MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (3027).

Dopo la illustrazione favorevole del Presidente — il quale, per altro, insiste sulla opportunità di una regolamentazione generale della materia che equipari le elezioni amministrative a quelle politiche — e dichiarazioni altrettanto favorevoli del Sottosegretario Florena — il quale comunica che fin dal 14 maggio il Ministro dei trasporti ha presentato al Consiglio dei Ministri uno schema di disegno di legge nel senso auspicato dal Presidente — la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 — il quale estende alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966 le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico

delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — è approvato senza modificazioni.

L'articolo 2, invece, è approvato nel seguente nuovo testo, proposto dalla V Commissione (Bilancio):

« All'onere di lire 270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche dell'articolo 113 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, relative al calcolo degli interessi sui conti correnti postali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2956).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore Canestrari ed interventi, altrettanto favorevoli, del deputato Calvaresi e del Sottosegretario Mazza, la Commissione passa allo esame dei due articoli del disegno di legge che sono approvati senza modificazioni.

L'articolo 1 — che sostituisce il secondo e terzo comma dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314 — stabilisce che l'interesse sulle somme rappresentate dai crediti dei conti correnti è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondata a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500; precisa, poi, che i crediti inferiori a 5 mila lire sono infruttiferi e che la somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni, non superiori o superiori, a lire due e cinquanta centesimi.

L'articolo 2, a sua volta, stabilisce che la legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sostituzione dell'articolo 13 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (2805).

Il Relatore Canestrari illustra favorevolmente il disegno di legge, proponendo la sua approvazione; il deputato Calvaresi, invece, pur dichiarandosi d'accordo sulla necessità di procedere ad una nuova regolamentazione della materia, manifesta, a nome anche del suo gruppo, perplessità circa la conformità della norma al disposto dell'articolo 15 della Costituzione e propone, quindi, di chiedere il parere della I Commissione (Affari costituzionali). Tale proposta, a cui non si oppone il Governo, è accolta dalla Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Attribuzione ai Consigli provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed al Consiglio centrale di disciplina della competenza in materia di procedimenti disciplinari a carico degli operai dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed istituzione degli organi collegiali presso la Direzione circondariale delle poste e delle telecomunicazioni di Pordenone » (2804).

Il Relatore Fabbri Riccardo illustra favorevolmente il disegno di legge; propone, però, di aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente altro, a firma anche dei deputati Canestrari, Calvaresi, Mancini Antonio, Di Piazza e Bianchi Gerardo:

« Dei Consigli di disciplina centrali e periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fanno parte tre rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere unitario e nazionale e rappresentate nel Consiglio di amministrazione ».

Nella discussione generale interviene il Presidente, il quale fa rilevare come i due articoli del disegno di legge, trattando materia del tutto diversa, dovrebbero, più opportunamente, formare oggetto di due distinti provvedimenti legislativi.

La Commissione inizia, quindi, l'esame degli articoli.

L'articolo 1 — per il quale le attribuzioni delle Commissioni di disciplina locali e della Commissione di disciplina centrale, di cui agli articoli 45 e 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono esercitate per il personale operaio di-

pendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rispettivamente, dai Consigli provinciali di disciplina e dal Consiglio centrale di disciplina, istituiti ai sensi del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 362, e successive modificazioni — è approvato senza modificazioni.

A proposito dell'articolo aggiuntivo di cui sopra, invece, il Sottosegretario Mazza, mentre dichiara di concordare nel merito, chiede un rinvio che gli permetta di accertare gli effetti della norma nei confronti della composizione dei Consigli in parola.

Il seguito della discussione, quindi, dopo un intervento del deputato Mancini Antonio favorevole all'emendamento, è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi e Schietroma.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (*Parere della XII Commissione*) (275).

Il Presidente ricorda che è stato approvato l'articolo 1 e che è rimasto sospeso il solo problema relativo all'emendamento Miceli ed altri, che chiede l'esclusione di ogni fine di lucro dagli scopi dell'Associazione.

Il Relatore De Leonardis propone che si sancisca la non destinabilità delle somme a qualsiasi titolo a disposizione dell'Associazione per spese diverse da quelle statutarie o fissate dalla legge.

Sulla proposta del Relatore intervengono: il deputato Miceli, che ribadisce l'esigenza di escludere ogni utile di gestione che dia carattere di società azionaria alle Associazioni; i deputati Truzzi, Ferrari Riccardo, Loreti ed il Relatore De Leonardis, che dichiara essenziale soltanto che le Associazioni non si prestino a dar vita a speculazioni. L'emendamento Miceli è quindi ritirato, unitamente alla proposta del Relatore.

Sull'emendamento al primo comma dell'articolo 2, che chiede l'inclusione tra i produttori dei compartecipanti e dei socciari, si

apre una discussione cui partecipano i deputati Marras, Miceli, Bignardi, Truzzi, Loreti, Beccastrini, Gessi Nives, Monasterio ed il relatore De Leonardis, che dichiara che l'elencazione degli imprenditori prevista dall'articolo è soltanto esemplificativa.

Pertanto viene approvato il primo comma dell'articolo 2 nella seguente formulazione concordata:

« Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori proprietari o enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari ed in genere coloro che, a qualsiasi titolo, sono titolari di una impresa agricola anche in forma associativa o comunque produttori agricoli, ed abbiano la disponibilità del relativo prodotto ».

Al secondo comma sono presentati ed illustrati dal deputato Miceli due emendamenti, il primo soppressivo totale ed il secondo soppressivo della seconda parte, relativa al parere della Commissione tecnica nazionale. Dopo un intervento del deputato Truzzi, che ricorda come quel requisito sia essenziale ai fini di conseguire gli scopi della legge, che si riassumono nell'ordinamento della produzione e nella offerta concentrata; del deputato Marras, che afferma essere colpite con tale limite l'autonomia e la volontarietà delle associazioni, e del Relatore De Leonardis, che dichiara non esservi alcuna discriminazione nella fissazione della quantità di prodotto disponibile, in quanto è sempre possibile ai singoli associarsi in cooperative e partecipare alle associazioni, gli emendamenti non sono accolti.

Viene anche respinto, dopo interventi del Relatore De Leonardis e del Sottosegretario Antoniozzi, un emendamento sostitutivo Monasterio, che intende escludere dalle Associazioni i produttori che producono prevalentemente per i consumi della propria famiglia.

Dopo alcuni chiarimenti sul significato della parola « prodotto disponibile per la vendita », sollecitati da un emendamento Bignardi, ed il ritiro di un emendamento del deputato Mengozzi, il secondo comma dell'articolo 2 è approvato nella formulazione del testo base, che così suona:

« Negli statuti saranno fissate le quantità minime di prodotto disponibile per la vendita, richieste per poter far parte dell'Associazione sulla base dei criteri di massima preventiva-

mente espressi per ciascun settore produttivo su parere della Commissione tecnica nazionale di cui all'articolo 14».

Il 1° comma dell'articolo 3 è anch'esso approvato nella formulazione del testo base, che così suona:

« Al riconoscimento di cui all'articolo 1, provvede con proprio decreto il Ministro per l'agricoltura e le foreste, accertata la sussistenza delle condizioni indicate nel medesimo articolo ».

Un emendamento aggiuntivo del deputato Angelini ed altri, col quale si chiede che il riconoscimento possa essere concesso anche a più Associazioni di settore od a più cooperative o consorzi operanti nella stessa zona, viene ritirato, dopo che il relatore De Leonardis e il Sottosegretario Antoniozzi dichiarano che il pluralismo deriva dai requisiti previsti dalla legge e che la preoccupazione affacciata dai presentatori dell'emendamento non sussiste.

Viene anche ritirato un emendamento Ferrarini Riccardo col quale si fissano i requisiti delle domande di riconoscimento, essendo tali requisiti - come precisa il Relatore - materia di regolamento.

Sul secondo e terzo comma dell'articolo 3, che prevedono il termine (4 mesi) entro il quale il Ministero deve dare il riconoscimento e l'automatismo del riconoscimento (che « si presume conferito »), qualora il Ministero non abbia provveduto a darlo, il Sottosegretario Antoniozzi propone formalmente un'estensione del termine (almeno 6 mesi) e la soppressione dell'automatismo.

Il deputato Truzzi, mentre si dichiara favorevole ad un piccolo ampliamento del termine (5 mesi), dichiara essenziale che sia mantenuto in vita l'automatismo del riconoscimento, se non si vuol porre delle remore all'associazionismo.

Dopo che i deputati Miceli e Armani si dichiarano favorevoli alle dichiarazioni di Truzzi e il Relatore De Leonardis esprime perplessità sul terreno giuridico per il meccanismo dell'automatico riconoscimento, il Presidente sottolinea la delicatezza del problema e propone di accantonare il terzo comma dell'articolo 3, che appunto prevede il suddetto meccanismo dell'automatico riconoscimento delle Associazioni.

Pertanto la Commissione approva gli altri commi dell'articolo 3 nel seguente testo:

« A tale riconoscimento si fa luogo su istanza dell'Associazione o della Cooperativa o del Consorzio, di cui all'articolo 10, interes-

sati entro 5 mesi dall'istanza medesima, previo parere della Commissione prevista dal successivo articolo 14.

In caso di diniego di riconoscimento devono essere indicati i motivi di tale provvedimento ».

Il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 12. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi e Schietroma.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (3089) (*Parere della IV Commissione*);

TRUZZI ed altri: « Norme in materia di canoni enfiteutici prestazioni fondiari perpetue e loro affrancazione » (98) (*Parere della IV Commissione*);

MICELI ed altri: « Passaggio in enfiteusi ed affrancazione, a favore dei coltivatori insediati, delle terre condotte con contratti agrari di qualsiasi tipo nel Mezzogiorno, nelle Isole, nel Lazio » (908) (*Parere della IV e della V Commissione*);

VILLANI ed altri: « Norme in materia di canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni fondiari perpetue e loro affrancazione » (1070) (*Parere della IV e della V Commissione*);

Senatori SCHIETROMA e VIGLIANESI: « Norme interpretative e integrative della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio » (*Approvata dal Senato*) (1339) (*Parere della IV Commissione*);

ZINCONE: « Modificazioni della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio » (781) (*Parere della IV Commissione*).

Il Presidente fa presente che le proposte di legge per le quali è stata richiesta, ai fini dell'abbinamento, la sede legislativa ovvero la competenza primaria, sono state prontamente assegnate alla Commissione e nella sede richiesta.

Il Relatore Mengozzi completa la sua relazione illustrando particolarmente i criteri che sono a base della determinazione del canone di affrancazione nelle tre proposte Truzzi, Miceli e Villani, nonché il significato delle due proposte sul contratto di miglìoria nel Lazio, Schietroma e Zincone, alla luce della già ricordata sentenza della Corte Costituzionale.

Dopo aver illustrato sulla base dei parametri indicati dalle varie proposte il quadro comparativo dei vari canoni di affrancazione, dichiara che più che sull'articolo 13 occorrerà meditare sul problema dell'« equo compenso » da fissare per il concedente al fine di assicurare un prezzo di affrancazione obiettivo ed ancorato a criteri di giustizia, che non si prestino ad essere inficiati in sede di pronuncia della Corte Costituzionale. Ciò, a suo parere, nel quadro della ribadita posizione del concedente rispetto ai prevalenti diritti dell'enfiteuta.

Dopo un intervento del deputato Bonea sulla necessità di ascoltare preventivamente il parere della Commissione Giustizia, e del deputato Miceli, che a proposito della sua proposta fa presente la notevole diversità dei terreni cui il parametro da lui proposto si riferisce, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Malfatti.

PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi di impresa » (965).

Su proposta del Presidente, d'accordo con il rappresentante del Governo e con il Relatore Dosi, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (*Parere alla V Commissione*) (2457).

Il deputato Olmini concorda col Relatore Baldani Guerra sulla valutazione di fondo secondo cui il sistema distributivo nel nostro Paese è tuttora caratterizzato da alti costi e da bassa produttività ed è generalmente considerato come serbatoio di riserva per i lavoratori temporaneamente disoccupati o sottoccupati. Osservato come vari fattori di diversa natura ed origine — maggiori possibilità di conservazione dei prodotti, capacità dell'industria di incidere direttamente ed in maniera determinante sui gusti e perciò sui consumi, pubblicità spesso mistificatoria — stiano mutando in senso oligopolistico le strutture della rete commerciale italiana, giudica esatti gli obiettivi fissati dal Piano quinquennale in materia di commercio, ma limitata ed insufficiente l'indicazione dei mezzi per realizzare tali obiettivi. In particolare, ritiene che non i grossi potentati industriali ma enti e organismi democratici, amministrati da consumatori e fondati sulla collaborazione fra contadini cooperative ed Enti locali, debbano assumere il ruolo di protagonisti dell'opera di ammodernamento e di razionalizzazione delle strutture commerciali indicata dal Piano.

Concorda sulla opportunità di porre mano sollecitamente alla cosiddetta « piccola riforma » del commercio secondo le linee indicate nella relazione dell'onorevole Baldani Guerra, anche se ritiene inadeguata per fermare l'avanzata dei gruppi oligopolistici la sola misura della trasformazione del regime delle licenze in regime di patenti: a suo avviso, occorrerebbero a tale scopo len altri provvedimenti, fra i quali, a titolo di esempio, la trasformazione dei mercati generali in strumenti di previsione e di programmazione dei consumi, una severa ed articolata disciplina della pubblicità per i prodotti in vendita al dettaglio, l'abolizione delle vendite a premio, l'assunzione da parte degli Enti comunali di consumo della funzione di approvvigionamento e di smistamento dei generi di più larga domanda.

Il deputato Alesi, dopo aver ribadito le perplessità sue e del suo gruppo circa la procedura di approvazione del Piano, specie per quanto riguarda l'applicazione del principio della scorrevolezza ed i rapporti fra Parlamento e potere esecutivo, concorda tuttavia sulla necessità di una visione globale qual è quella adombrata nel Piano quinquennale per uno sviluppo equilibrato dell'economia e tenuto conto delle scarse risorse disponibili. A suo avviso, il Piano dovrà essere senz'altro coercitivo per la Pubblica Amministrazione,

impegnativo per gli Enti parastatali e per le imprese a partecipazione statale, ma non dovrebbe essere in nessun caso limitativo della libertà economica privata, sancita dalla Costituzione: e al proposito non può nascondere le sue preoccupazioni, in quanto ritiene gravemente lesa tale libertà allorché si dà al C.I.P.E. il potere di chiedere informazioni dettagliate sui programmi delle imprese. Non si può più parlare di economia libera di mercato quando circa il 50 per cento dell'economia nazionale è, direttamente o indirettamente, nelle mani dello Stato ed allorché gli imprenditori privati sono così pesantemente condizionati dalle decisioni dei pubblici poteri. Riconoscuta la lucidità della relazione dell'onorevole Biaggi Nullo, avanza alcune critiche su aspetti particolari della relazione stessa, in particolare sulla accettazione acritica del 5 per cento come tasso annuale di sviluppo che giudica ancora troppo basso per consentire al nostro sistema economico di raggiungere i livelli dei Paesi economicamente più avanzati, ed in materia di politica del bilancio per quanto concerne la utilizzazione dello scarso risparmio disponibile sul mercato finanziario.

Il deputato Gelmini lamenta che il Piano quinquennale è gravemente carente, a suo parere, nella valutazione dei problemi dell'artigianato. Osservato come i compilatori del Piano non abbiano neppure proceduto alla preliminare distinzione fra media e piccola industria da una parte ed artigianato dall'altra, prende atto con vivo rincrescimento che il Piano presenta una totale indeterminazione nella indicazione delle quote di incentivi e di investimenti da attribuire all'artigianato, offrendo invece soltanto cifre globali. Si domanda se non si vuole ripetere anche in questo caso l'esperienza negativa della legge n. 623. Sembra che i programmatori abbiano considerato questo settore come un ramo di scarsa incidenza nella vita economica del Paese, quasi una riserva per l'occupazione, e comunque da ridimensionare. A suo giudizio, e rispondendo alle interruzioni del relatore Biaggi Nullo e del deputato Helfer, ritiene che si è al massimo indicata una politica di stanca conservazione delle strutture dell'artigianato, non di promettente sviluppo. Conclude dichiarando che non certo attraverso i tradizionali e limitatissimi canali di sostegno — Artigiancassa, E.N.A.P.I., Mostra Mercato di Firenze — si può prevedere il rilancio di questo settore almeno secondo le linee ed i parametri indicati per altri settori.

Il Presidente rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

CONVOCAZIONI

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Giovedì 26 maggio, ore 18.

Esame delle proposte di modificazioni al regolamento riguardanti la Giunta delle autorizzazioni a procedere in giudizio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 26 maggio, ore 10.

- 1) Esame di questioni generali inerenti al funzionamento di « Tribuna politica »;
- 2) Esame di questioni particolari.

COMMISSIONI RIUNITE (II Affari interni e XIV Igiene e sanità)

Giovedì 26 maggio, ore 18.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili (2871) — (Parere della V, della VIII e della XIII Commissione) — Relatori: Dal Canton Maria Pia per la II e Sorgi per la XIV.

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali)

Giovedì 26 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

PITZALIS: Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economici delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (43);

PITZALIS e FRANCESCHINI: Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961,

n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (44);

— Relatore: Armato — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica (2606) — Relatore: Colleselli — (*Parere della V e della VI Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 26 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*);

— Relatori: Ferrari Virgilio e Gagliardi.

Esame del disegno di legge:

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (3130) — Relatore: Bisantis — (*Parere della I Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MATTARELLI GINO ed altri: Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale fra gli Enti di assistenza (2875) — Relatore: Pellicani — (*Parere della V Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Giovedì 26 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli nn. 2 e 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmati a Strasburgo il

6 maggio 1963 (*Approvato dal Senato*) (3034) — Relatore: Di Primio — (*Parere della IV Commissione*);

Adesione ai seguenti Atti internazionali e loro esecuzione: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 10 dicembre 1962 (*Approvato dal Senato*) (3035) — Relatore: Bemporad — (*Parere della VIII Commissione*);

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036) — Relatore: Russo Carlo — (*Parere della IV Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 26 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489) — Relatore: Dell'Andro.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Brenganze.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori COMPAGNONI ed altri; CIPOLLA ed altri; BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (3089) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Martuscelli.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 26 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Caiati.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 26 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Buzzi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 26 maggio, ore 19.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 1966, n. 258, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 4 novembre 1963, n. 1457, e 31 maggio 1964, n. 357, recanti provvidenze a favore delle zone devastate del Vajont (3150) — Relatore: Baroni — (*Parere della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 26 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457)

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Mancini Antonio, per i trasporti e l'aviazione civile; Macchiavelli, per la marina mercantile; Fabbri Riccardo, per le poste e le telecomunicazioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Giovedì 26 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatori: Biaggi Nullo, per l'industria; Baldani Guerra, per il commercio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 26 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori BITOSI ed altri: Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robieì (Svizzera) (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3079) — Relatore: Cengarle — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Riapertura del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (*Modificato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2831-B) — Relatore: Gitti.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori SAMEK LUDOVICI ed altri: Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1174) — Relatore: Armaroli — (*Parere della XIV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 (2457) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Sabatini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e Sanità)

Giovedì 26 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DE LORENZO ed altri: Estensione al personale tecnico dipendente dagli enti locali delle disposizioni contenute nella legge 7 maggio 1965, n. 459 — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Tantalo;

DE LORENZO ed altri: Estensione ai direttori, ai primari ed ai direttori di farmacia degli ospedali psichiatrici delle disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 (2676) — (*Parere della II Commissione*) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Collocamento a riposo di primari ospedalieri perseguitati politici e razziali (2872);

SPINELLI: Riapertura del termine previsto dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1964, n. 1328, per la presentazione delle domande di reiscrizione nell'albo dei sanitari italiani residenti all'estero (3007);

— Relatore: Sorgi.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue (2646);

ALESSANDRINI e DE PASCALIS: Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue (1060) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

— Relatore: Lattanzio.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954 (2947) — Relatore: Di Primio;

Adesione all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962, ed esecuzione dell'Accordo stesso (2949) — Relatore: Brusasca.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22,10.